



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0003557-22/03/2016-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
del Comune di ZOVENCEDO (VI)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di ZOVENCEDO (VI)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di ZOVENCEDO (VI).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 12/02/2016 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte prot. n. 4382 del 03/07/2015 venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.



L'ente rispondeva con nota del 15/09/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6016 del 15/09/2015). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione alla mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010 con conseguente impossibilità di verificare la corretta applicazione dei vincoli di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

In relazione alla criticità rilevata e contestata all'ente dalla specifica tabella del questionario sotto richiamata risultava:

7.1.2 Le risorse del fondo per l'anno 2013 sono conformi alle disposizioni di cui all'art.9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010?	SI
--	----

RISORSE DEL FONDO	2010	2011	2012	2013
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche	0,00	0,00	0,00	24.800,17
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fondo	0,00	0,00	0,00	24.800,17
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * (es. risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune nella nota di risposta non fornisce il dato relativo al fondo del 2010, con il quale va confrontato il fondo del 2013, ai fini della verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 che così recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

L'ente sul punto contestato ha ribadito che: *“...nel prospetto inviato è stata inserita, per l'anno 2013, la somma di € 24.800,17, comprendendo al suo interno anche la somma di € 3.000,00, quale fondo lavoro straordinario. Tuttavia, l'inserimento di tale importo è*



evidentemente errato, dal momento che il lavoro straordinario non deve essere computato tra le risorse fisse del Fondo. Per tale ragione la somma corretta da tenere presente è di € 21.800,17.

2) come rilevato più volte da Codesta Corte, nell'anno di riferimento della Relazione oggetto di analisi, lo scrivente Ente non aveva costituito il proprio Fondo per le risorse decentrate.

- Nell'anno 2014, invece, il Fondo è stato costituito come segue:

Risorse parte stabile: € 21.800,17, di cui € 20.109,97 per le progressioni orizzontali dell'unico personale in servizio (3 dipendenti titolari di P.O.) ed € 1.690,20 per indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, CCNL 22.01.2004.

Risorse TOTALI Parte Stabile Fondo 2014: € 21.800,17.

- Il Fondo 2014, pertanto, è stato costituito al netto di tutte le decurtazioni possibili, o meglio, nel Fondo 2014 sono state inserite esclusivamente voci previste dal CCNL che non possono essere decurtate.

- Il Fondo 2013, pur formalmente non costituito per quanto riguarda la parte stabile, sarebbe stato lo stesso di quello dell'anno 2014, pari a € 21.800,17, dal momento che nell'Ente prestavano la propria attività solo tre Responsabili di Area;

Risorse TOTALI Parte Stabile Fondo 2013: € 21.800,17.

- Il Fondo 2012, se costituito, avrebbe avuto un ammontare pari a:

€ 21.800,17 (pari al valore del Fondo 2014 e 2013) per le progressioni orizzontali e indennità di comparto dei n. 3 Responsabili di Area;

€ 892,00 per la progressione orizzontale, comprensiva dell'indennità di comparto, calcolata in quota parte di 5 mesi lavorativi di un dipendente dell'Area Tecnica, cat. B7, cessato dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2012;

€ 825,00 per somme ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999. Risorse TOTALI Parte Stabile Fondo 2012: € 23.517,17

- Nel 2011, anno in cui nell'Ente erano in servizio 4 dipendenti, di cui 3 Responsabili di Area e un dipendente cat. B7 dell'Area tecnica, il relativo Fondo, se costituito, avrebbe avuto un ammontare pari a:

€ 21.800,17 (pari al valore del Fondo 2014 e 2013) per le progressioni orizzontali e indennità di comparto dei n. 3 Responsabili di Area;



€ 2.140,81 per la progressione orizzontale ed indennità di comparto del dipendente andato in pensione in data 1° giugno 2012;

€ 1.500,00 per somme ai sensi dell'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 Risorse TOTALI Parte Stabile Fondo 2011: E 25.440,98

In conclusione, il Fondo, a seguito della cessazione intervenuta, è stato decurtato, in base all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, di € 3.640,81, cifra sicuramente inferiore a quella che si otterrebbe se si utilizzasse sia il metodo del rateo proposto da Corte dei Conti Lombardia n. 116/2014, sia il metodo della semisomma. Tuttavia, probabilmente, questa non sarebbe potuta essere diversa dal momento che ai tre dipendenti vengono corrisposte esclusivamente somme per le progressioni orizzontali del personale effettivamente in servizio e per indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, CCNL 22.01.2004”.

Detta spiegazione, tuttavia, non fa venir meno la questione relativa alla corretta applicazione della normativa vincolistica in oggetto atteso che nella citata nota di risposta si legge, tra l'altro, che “Il Fondo 2013, pur formalmente non costituito per quanto riguarda la parte stabile, sarebbe stato lo stesso di quello dell'anno 2014”.

La circostanza che le risorse appostate nel fondo derivino da puntuali previsioni contrattuali, come richiamate dall'amministrazione, non esonera l'ente dall'applicare sugli importi appostati il vincolo introdotto con l'art. 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010 a far data dall'entrata in vigore della detta norma.

Peraltro si rappresenta che le eventuali erogazioni effettuate negli anni 2010-2013 all'allora personale in servizio incidenti su un fondo non formalmente costituito (e quantificato), ed in assenza della necessaria contrattazione decentrata, potrebbero costituire un esborso senza giustificazione atteso che in tale circostanza si è in assenza del classico ciclo della valutazione (predeterminazione degli obiettivi, individuazione delle risorse da appostare per ottenere gli obiettivi, valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi).

Quanto alla questione della ricostruzione degli importi del fondo degli anni 2010-2014 si rammenta che, in base alle disposizioni contrattuali ed alle varie posizioni interpretative assunte dall'ARAN e dalla Ragioneria Generale dello Stato:

1. non si possono quantificare ora per allora le risorse variabili (art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999);



2. gli importi da considerare sono pertanto solo quelli che derivano da puntuali norme contrattuali per la cui quantificazione non debba farsi ricorso a valutazioni discrezionali;
3. nella quantificazione del fondo si deve applicare il metodo della semisomma come indicato nella circolare della RGS n. 12/2011 e dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la deliberazione n.51/CONTR/2011 e da questa Sezione con deliberazione n. 285/2011/PAR.

Alla luce di predette considerazioni, dunque, appare di palmare evidenza che nel corso dell'esercizio considerato, stante la mancata costituzione del fondo, le disposizioni vincolistiche del richiamato articolo 9, comma 2 bis non risulterebbero applicate.

Sul punto, la Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi

Giampiero Pizziconi

